PROTOCOLLO D'INTESA TRA

L'**Associazione Volontari Italiani del Sangue (di seguito AVIS),** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'ente dott. Oscar Bianchi

E

La **Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche (di seguito FNOPI),** in persona della Presidente e legale rappresentante, dott.ssa Barbara Mangiacavalli.

PREMESSO CHE

- AVIS è un'associazione privata, senza scopo di lucro che persegue il fine, di interesse pubblico, di garantire un'adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d'intesa con le strutture ospedaliere pubbliche;

- è interesse diretto di AVIS sostenere, dunque, i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue e dei plasmaderivati; tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria verso i cittadini favorendo la diffusione del concetto di prevenzione e promozione della salute; favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, gratuita, anonima, associata e consapevole; promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo

- è interesse e intenzione delle parti implementare e regolamentare a livello nazionale ed incentivare anche a livello locale, il rapporto di intesa e collaborazione tra gli Infermieri e AVIS, in particolare:

a) promuovendo e condividendo studi e ricerche su temi di comune interesse, come il buon uso del sangue, la relazione con l'utenza, la comunicazione, la sicurezza delle procedure, la sensibilizzazione alla donazione;

b) promuovendo collaborazione per la valorizzazione reciproca delle due organizzazioni;

c) promuovendo collaborazioni per la valorizzazione dell'attività di raccolta del sangue e la promozione del ruolo e della specificità infermieristica nel contesto;

d) prevedendo attività di reciproca informazione e formazione a tutti i livelli, anche nella gestione di eventi comuni;

e) promuovendo azioni di sensibilizzazione sui temi comuni, nei confronti del legislatore.

- la FNOPI è un ente pubblico non economico, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi allo svolgimento della professione infermieristica (si veda art. 1, c. 3, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018);

- in qualità di ente esponenziale degli infermieri a livello nazionale, europeo ed internazionale, la FNOPI ha tra le sue *mission* quella di incentivare e approfondirla conoscenza della professione infermieristica e delle sue potenzialità assistenziali;

- è interesse diretto della FNOPI attuare sinergie e collaborazioni con vari stakeholders, per il confronto nell'ambito delle politiche della salute e la realizzazione di obiettivi comuni nella realizzazione e valorizzazione delle buone pratiche a beneficio del Cittadino e del Sistema Salute;

Considerato che

- l'interazione culturale e operativa tra AVIS e FNOPI i quali vantano, ognuno nei propri specifici settori, significative esperienze che possono reciprocamente implementarsi, potrà comportare importanti vantaggi sul piano dello sviluppo della ricerca e delle rispettive competenze;
- per le suddette finalità la presente Convenzione potrà essere affiancata da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (d'ora in poi, Accordi attuativi).

Tutto ciò premesso e considerato le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2– Finalità

La presente convezione è finalizzata a realizzare un sistema di rapporti tra AVIS e FNOPI che favorisca il coinvolgimento di entrambe le parti nella promozione dell'educazione alla salute ed alla prevenzione, nonché alla solidarietà, alla donazione del sangue ed al progresso sociale e civile, attraverso lo sviluppo e la promozione delle attività indicate in premessa e di tutte quelle che eventualmente verranno intraprese, anche a livello locale tra gli Ordini provinciali della FNOPI e le sedi territoriali di AVIS.

Ispirandosi a consolidati modelli internazionali di riferimento, il presente protocollo d'intesa si propone, tra l'altro, di promuovere un rafforzamento del ruolo del personale infermieristico all'interno dei centri di raccolta sangue nella gestione diretta delle relazioni con i donatori, in coerenza con le linee guida per la gestione del donatore ricorrente.

Le Parti si impegnano altresì a sostenere congiuntamente percorsi e sperimentazioni di innovazione e transizione digitale del sistema sanitario, con specifico riguardo all'ambito della medicina trasfusionale. Nell'ottica di fronteggiare la persistente carenza di personale sanitario, le Parti manifestano un comune interesse all'inclusione del personale infermieristico nelle attività di telemedicina, telemonitoraggio e teleassistenza, con particolare riferimento ai consulti preventivi finalizzati alla valutazione dell'idoneità alla donazione.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. AVIS e FNOPI operano negli specifici ambiti di intervento attraverso il personale assegnato dalle rispettive strutture alla realizzazione delle attività della presente convezione, coordinato dai rispettivi referenti di cui all'art. 4 della Convenzione.

2. Al fine di perseguire il raggiungimento delle comuni finalità indicate in premessa, i rappresentanti di AVIS e FNOPI garantiranno:

a) una fattiva collaborazione che consenta la divulgazione dell'accordo ai livelli nazionali, regionali e provinciali;

b) la promozione dell''iniziativa e un'adeguata comunicazione attraverso i canali mediatici a disposizione;

c) una continua e costante collaborazione tra gli eventuali rispettivi gruppi di lavoro, necessaria alla ottimale realizzazione delle rispettive attività.

3. Ai fini dell'attuazione delle attività indicate in premessa, le parti attivano un tavolo di lavoro comune, composto da due rappresentanti di AVIS e due della FNOPI, che possono avvalersi, qualora di necessità, anche di esperti esterni. Il tavolo nazionale svolgerà azione di coordinamento e monitoraggio di eventuali attività promosse, anche attraverso l'eventuale stipula di accordi attuativi, a livello locale tra gli Ordini provinciali della FNOPI e le sedi territoriali di AVIS. Il Tavolo si occuperà dei problemi connessi

all'applicazione della convenzione di cui ai punti in premessa, fatta eccezione per gli aspetti ed i temi di esclusiva competenza degli organi direttivi delle due parti o che richiedano un coinvolgimento degli stessi.

4. Le Parti potranno utilizzare le modalità di lavoro e di riunione a distanza e di collaborazione online.

5. Le Parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra Parte eventualmente impegnato nelle attività di collaborazione. Il personale, che si rechi presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore della Parte ospitante.

Art. 4 - Referenti

I referenti per le attività di cui alla presente Convenzione sono:

- per AVIS, il Vice presidente vicario, Avv. Cosimo Luigi Bruno;
- per FNOPI, il Dirigente, Dott. Lorio Izzo.

Art. 5 - Risorse

La presente convenzione non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti. Nessun corrispettivo è dovuto dal AVIS alla FNOPI e viceversa.

Art. 6 – Riservatezza

Le Parti danno atto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività loro affidate, dovranno essere considerate riservate e coperte da segreto.

Pertanto, le Parti si impegnano a adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabili per eventuali divulgazioni indebite avvenute anche ad opera dei propri Dipendenti o Consulenti.

Il vincolo di riservatezza o di divulgazione potrà essere rimosso soltanto previa autorizzazione scritta di AVIS o della FNOPI.

Art. 7 – Proprietà dei risultati

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto della presente convenzione e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle attività e delle finalità indicate in premessa e all'art. 1 della presente convenzione saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota.

Le Parti concorderanno in un documento a parte, eventualmente allegato, le clausole specifiche relative alle modalità di protezione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento e le regole per la tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale.

Art. 8 – Durata e recesso

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata annuale, salvo disdetta di una delle parti da esercitarsi con preavviso di giorni 60 mediante comunicazione scritta con mezzo che attesti la data della comunicazione.

I rapporti già avviati al momento della cessazione della convenzione saranno comunque portati a compimento nel rispetto di quanto già concordato.

Eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.

Arti. 9 – Trattamento dei dati personali

AVIS e FNOPI si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione.

Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 11 - Rinvio a norme

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normativa nazionale.

Roma, 4 agosto 2025

AVIS Nazionale
Il Presidente Oscar Bianchi

FNOPI
La Presidente Barbara Mangiacavalli